

Avv. Isabella Tassoni
Via C. Colombo 440
00145 – Roma
Tel. 065413267-062428432
e-mail: isabella.tassoni@studiolegaletassoni.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la modalità della notificazione
nei confronti di eventuali litisconsorti
ai sensi dell'art.151 c.p.c.**

Per la sig.ra **Catia Mannozi** (Cod. Fis. MNNCTA63T52H501Z), nata il 12/12/1963 a Roma, ivi residente in via della Divina Provvidenza, n. 16 rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Tassoni (cod. fis. TSSSSL60L59C352L), **la quale fa istanza di ricevere le comunicazioni riguardanti il presente giudizio via fax al numero 062428432 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: isabellatassoni@ordineavvocatiroma.org** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cristoforo Colombo, 440 – in virtù di procura rilasciata su separato foglio allegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., co. III da intendersi in calce al presente ricorso, anche ai sensi dell'art. 18 co. V, D.M. Giustizia n. 44/2011, come statuito dal D.M. Giustizia n. 48/2013

-ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'istruzione e del merito in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588) Viale Trastevere, n. 76/A – Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 –

- resistente-



E NEI CONFRONTI DEI

CANDIDATI E Dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito

inseriti nel Decreto Direttoriale 2837 del 30.12.2022 con cui sono state approvate le graduatorie in data 31.12.2022 a seguito della partecipazione al bando indetto con decreto n. 2307 dell'11.11.2022 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III, riguardante una procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell'istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022 ed in attuazione dell'art. 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022 (doc 1- bando di concorso – doc. 2 CC Integrativo Nazionale) .

- resistenti potenziali-

PREMESSO CHE

1. La ricorrente, signora Catia Mannozi, è in servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (brevemente denominato MIM) dal **01/11/1986**, con collocamento presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio IV;
2. A decorrere dal **01/01/2016**, la ricorrente veniva inquadrata nell'Area III, fascia retributiva F2 ed inquadrata come Funzionario amministrativo-giuridico-contabile;
3. Nell'ambito del proprio Ufficio, la ricorrente si occupa, assieme agli altri dipendenti ed a titolo esemplificativo, di definire la disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale docente ed educativo con riferimento alla contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; di elaborare note ed atti di indirizzo finalizzati alla razionalizzazione e all'armonizzazione delle regole del sistema scolastico e



all'implementazione dell'autonomia scolastica; di monitorare e controllare i dati relativi all'organico predisposti dagli uffici scolastici regionali; di coordinare l'applicazione dei contratti collettivi per il personale docente, educativo e per gli insegnanti di religione cattolica; di predisporre note ed atti di indirizzo per la contrattazione e l'applicazione della normativa di riferimento, nonché di fornire supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali; di definire i contingenti e gestire le procedure per la destinazione all'estero del personale docente, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di monitorare il rispetto degli obiettivi di organico e gestire le procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Oltre ad altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

4. Nell'ambito del dipartimento in cui è preposta la ricorrente, veniva indetto, con decreto n. 2307 dell'11.11.2022 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III, una procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell'istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022 ed in attuazione dell'art. 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022 (doc 1- bando di concorso – doc. 2 CC Integrativo Nazionale).
5. Con nota del 11/11/2022 n. prot. AOODGRUF 52009, il MIM - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III, nella persona della Dr.ssa Antonella Tozza, comunicava l'avvenuta indizione di detto bando “ ... *che provvede a disciplinarne le modalità* ... ” di candidatura e selezione. (doc. 3).
6. In virtù del richiamato articolo 5 del Contratto collettivo, **il conferimento** della nuova fascia retributiva, all'esito di una procedura selettiva, deve avvenire tenuto conto dei criteri soggettivi e relativi a



ciascun candidato ed inerenti l'anzianità di servizio ed i titoli di studio (posseduti dal candidato antecedentemente al 1 gennaio 2022), nonché considerando i risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021 sulla scorta dei sistemi di valutazione della performance.

7. Sulla base di detti criteri la Direzione Generale deve attribuire un **punteggio**, non eccedente i 60 punti, al candidato secondo quanto previsto nella Tabella allegata al Contratto Collettivo integrativo ed in particolare:

A) ANZIANITA' DI SERVIZIO FINO AL 31/12/2021

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

(MAX 20 PUNTI)

- a) per ogni anno di servizio prestato presso l'ex MIUR, l'ex MPI, l'ex MUR e l'ex MURST nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, **punti 2,00**
- b) Per ogni anno di lavoro di ruolo o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato presso l'ex MIUR, l'ex MPI, l'ex MUR e l'ex MURST, al netto del servizio computato nel precedente punto a), **punti 1,00**
- c) per ogni anno di lavoro nella pubblica amministrazione, al netto del periodo di anzianità di servizio computata nei punti a) e b), **punti 0,40**.

B) TITOLI DI STUDIO (il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore e si valuta un solo titolo per ciascuna tipologia)

(MAX 16 PUNTI)

- a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento, o laurea specialistica, o diploma AFAM successivo al diploma di maturità, **punti 16,00**.
- b) Diploma di Laura triennale, **punti 14,00**;
- c) Diploma di maturità, **punti 12,00**;
- d) Diploma triennale (diploma di qualifica professionale o conservatorio o accademia), **punti 10,00**;
- e) Diploma di scuola secondaria di 1° grado, **punti 8,00**;

B1) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO (scelta multipla sino alla concorrenza del massimo punteggio)

(MAX 4 PUNTI)

- a) Dottorato di ricerca o ulteriore laurea specialistica, **punti 3,00**;
- b) Ulteriore diploma di laurea triennale, **punti 2,00**.
- c) Corsi universitari di specializzazione, di perfezionamento e master universitari di II livello, **punti 2,00**;
- d) Master universitari di I livello, **punti 1,00**

C) RISULTATI CONSEGUITI NEL TRIENNIO 2019-2021

(MAX 20 PUNTI)

Alla media dei risultati conseguiti nel triennio 2019-2021, come rilevati dal sistema di valutazione della performance, è attribuito un punteggio articolato per fasce, secondo quanto segue:

- a) media valutazione 90 - 100 20 punti
- b) media valutazione 76 - 89 18 punti
- c) media valutazione 51 - 75 16 punti
- d) media valutazione fino a 50 14 punti

8. Pertanto, ai sensi del comma 2 dell' art. 5 del CCIN e dell'allegata Tabella **ai fini della attribuzione e della elaborazione del solo punteggio** a ciascun candidato nella misura massima di 60/60, la Commissione è tenuta a considerare gli elementi a favore di ciascun candidato; con la precisione che in riferimento al requisito della c.d. ANZIANITA' DI SERVIZIO di cui al punto A) dell'allegata Tabella il computo deve retroagire sino al ed a partire dal 01 gennaio 2012.
9. Ciò significa che, **per la sola attribuzione del punteggio per la progressione economica orizzontale, la Commissione non deve tenere conto degli anni di servizio antecedenti del candidato.**
10. Fermo restando quanto sopra il medesimo articolo 5, al comma 3, testualmente prevede che, nell'ipotesi in cui e qualora “ ... *all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:*
- a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;*
 - b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;*
 - c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;*
 - d) minore età anagrafica.”*
11. La ricorrente, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del bando, in data 18.11.2022 inviava la propria domanda candidandosi alla progressione economica orizzontale con passaggio dall'Area III - fascia retributiva F2 all'Area III- fascia retributiva F3 (doc.4);
12. Nella domanda di candidatura la ricorrente dettagliava i propri requisiti ed in data 22.11.2022, a seguito della comunicazione n. prot. AOODGRUF 57779 del 20.12.2022 della Direzione Generale per le risorse umane- Ufficio III (doc.5), la ricorrente effettuava l'accesso all'apposita applicazione del portale SIDI del Ministero dell'istruzione



e del merito, al fine di verificare **gli esiti della valutazione provvisoria** della propria domanda da parte della Commissione giudicatrice;

13. Accedendo esclusivamente alla propria posizione, in ossequio alla nota stessa, la ricorrente veniva a conoscenza del punteggio attribuitale e pari a 54/60 – ritenuto corretto sulla scorta della Tabella sopra richiamata - con collocazione alla posizione n. 65 della graduatoria provvisoria.
14. In tale sede non le era consentito conoscere né il punteggio degli altri candidati, né i candidati medesimi, come si potrà evincere dal documento n.6 depositato in atti e dal quale si evince chiaramente che in esso non è presente alcuna informazione sugli altri candidati (doc. n. 6) ;
15. In data 30.12.2022 veniva pubblicato sul sito del MIM, il Decreto Direttoriale prot. N. 2837 con approvazione delle “ ... *graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, come pubblicate sul portale dei Servizi SIDI a partire dalla data del presente provvedimento.*”
16. Nel medesimo si dichiarava di ritenere collocati in “ ... *posizione utile per il conseguimento della fascia retributiva immediatamente superiore i candidati che risultano graduati nell'ultimo posto disponibile secondo la tabella che segue, con esclusione di coloro che abbiano il medesimo punteggio, ma si siano collocati in posizioni successive.*”
Pertanto, relativamente al conseguimento della progressione economica orizzontale oggetto di interesse e pari al passaggio dall'Area III - fascia retributiva F2 all'Area III- fascia retributiva F3, l'ultimo posto in graduatoria disponibile è relativo al candidato n. 55 (doc.7).
17. In data 31.12.2022, accedendo all'apposita applicazione del portale SIDI del Ministero dell'istruzione e del merito, la ricorrente ha preso visione **dell'Elenco per punteggio definitivo** (doc.8) e della propria posizione nel frattempo scesa alla n.69, così potendo constatare la



presenza, in posizione precedente alla propria, di n. 27 candidati con punteggio pari al proprio ossia 54 punti.

18. Con la conseguenza che il conseguimento effettivo della progressione economica orizzontale veniva precluso alla ricorrente essendo questo consentito, per la fascia retributiva richiesta sino alla posizione n. 55 della graduatoria definitiva qui ricoperta da tale Sig.ra Cilibrizzi Piera, avente medesimo punteggio della ricorrente.
19. La graduatoria definitiva tuttavia viola l'art. 5, comma 3, del Contratto collettivo integrativo applicato in Dipartimento non avendo la Direzione tenuto conto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del predetto contratto.

Quanto sopra per i seguenti motivi in

DIRITTO

- a) Violazione dell'art. 5, comma 3 del contratto collettivo integrativo nella fase di redazione ed approvazione della graduatoria definitiva relativa ai candidati per la progressione economica orizzontale*

Quanto sopra precede fa emergere chiaramente la violazione dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo integrativo nazionale nella redazione della graduatoria definitiva.

Ed invero, ferma e ritenuta corretta la valutazione del punteggio pari a 54/60 riconosciuto alla candidata secondo la Tabella sopra richiamata, è evidente come la Commissione abbia erroneamente posizionato la Mannozi al n. 69 della graduatoria.

L'articolo 5, comma 3, del CCIA (contratto collettivo integrativo nazionale) testualmente prescrive un obbligo in capo alla commissione esaminatrice a redigere l'elenco per punteggio definitivo tenuto conto che nell'ipotesi in cui “ ... ***all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:***

- a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;*



b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;

c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;

d) minore età anagrafica.”

La ricorrente a seguito della pubblicazione sul sito del MIM del Decreto Direttoriale n. 2837 del 30.12.2022 con cui sono state approvate le graduatorie (doc. 7), in data 31.12.2022, accedendo all'apposita applicazione del portale SIDI del Ministero dell'istruzione e del merito, prendeva visione dell'Elenco per punteggio definitivo (doc. 8) constatando la presenza di n. 39 candidati con punteggio di 54/60 (dal n. 42 al n. 80), di cui 27 in posizione antecedente alla propria essendo questa posta al n. 69.

La collocazione della ricorrente successiva a detti candidati ed in particolare dalla posizione n. 42 alla posizione n. 68 però è stata effettuata in violazione della norma contrattual collettiva ed in spregio ai criteri sussidiari, in particolare i criteri dettati dalla lettera a) e b) che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto considerare, **secondo l'ordine di priorità dettato dalla norma**, nel predisporre tale elenco definitivo.

Orbene, i 27 candidati vantanti un punteggio di 54/60 e posizionati dal n.42 al n. 68, che precedono la ricorrente sono tutti dipendenti che vantano una anzianità di servizio nella fascia retributiva AIII-F2 **pari all'anzianità di servizio della signora Mannozi nella stessa fascia.**

Tale dato risulta documentalmente provato con riferimento al Decreto Direttoriale n. 811 dell'11.5.2021: tutti sono stati inquadrati nella fascia retributiva AIII-F2 con decorrenza 1.1.2016 (doc. 9, art. 1, pag. 4 – si veda elenco inserito in decreto).

Pertanto, ferma l'inutilizzabilità del criterio sussidiario tenuto nell'art. 5, comma 3, lettera “...a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre” per la redazione definitiva della graduatoria, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il criterio di cui alla lettera “.. b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST” al fine di poter attribuire correttamente la posizione di tali candidati



nell'Elenco per punteggio definitivo, che si trovano ad avere lo stesso punteggio e la stessa anzianità di servizio della ricorrente nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si è concorso.

Tenuto conto, si badi bene, di tutto il percorso lavorativo e di tutta la carriera nei ruoli del candidato. Una diversa interpretazione, non nel conferimento del punteggio (si badi) ma nella stesura dell'elenco definito dei candidati, si porrebbe *contra legem*.

In subordine, qualora anche tale criterio non dovesse permettere una diversificazione nelle posizioni della graduatoria definitiva, è compito della Commissione fare ricorso agli altri due criteri di cui alle lettere “c) *maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni*”(anche qui tenuto conto di tutto il percorso lavorativo del candidato) e la “...d) *minore età anagrafica*.”

b) con specifico riferimento alla maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST della ricorrente, quale criterio sussidiario per la redazione della graduatoria definitiva – errore e falsa applicazione della norma contrattuale collettiva. Sussistenza del requisito di cui alla lettera b), comma 3, dell'art. 5 CCIA -

La ricorrente è stata assunta in qualità di dipendente e nei ruoli dell'attuale MIM (già MPI/MIUR e MI) nel 1/11/1986 (pag. 108, doc.10).

Viceversa i candidati che precedono la posizione n. 69 cui è stata posta la ricorrente nella graduatoria definitiva e quindi i candidati posizionati dal n.42 al n. 68 risultano tutti essere stati assunti tra il 1994 e il 2011.,

Tale circostanza risulta provata *per tabulas* tenuto conto del Ruolo dei dipendenti del Ministero (Doc. 10), pubblicato sul sito del MIM.

E' quindi provato *per tabulas* che la ricorrente ha un'anzianità maggiore rispetto a tutti i 27 candidati considerati, per cui la corretta applicazione del criterio di cui al punto b) fa risalire di numerose posizioni la signora Mannozi, consentendole di trovarsi entro la posizione 55-esima così da rientrare nel numero delle progressioni economiche riportato nella Tabella



di cui all'art. 3, comma 2 del CCNI 20 maggio 2022, fissato a 55 per il passaggio dall'area AIII – Fascia 2 all'Area III Fascia 3.

Con conseguente diritto della ricorrente a usufruire dei benefici economici e retributivi della progressione economica orizzontale a decorrere dal 01/01/2023.

Tale desunto è provato anche laddove si provveda ad incrociare i dati ufficiali di ciascun candidato partecipante al concorso secondo quanto pubblicato nel Ruolo dei dipendenti del Ministero (Doc. 10), pubblicato sul sito del MIM.

Ed invero, da una lettura attenta di detto documento si desumono i seguenti dati dei candidati la cui posizione si impugna:



ELENCO PER PUNTEGGIO PROGRESSIONI ECONOMICHE						
AREA: 3 FASCIA : 2 FASCIA DI CANDIDATURA : 3						
POSIZIONE	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO	Data di nascita	Anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre (Art. 5, comma 3, lettera a) CCNI 20.5.2022)	Anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST (Art. 5, comma 3, lettera b), CCNI 20.5.2022)
42	SANNA	RITA	54.00	2/12/1981	1/1/2016	11/14/2011
43	AL QAISI	ELISA LEYLA	54.00	12/15/1980	1/1/2016	11/14/2011
44	SANTINI	SILVIA	54.00	8/23/1980	1/1/2016	11/14/2011
45	MANZARI	ALESSANDRA	54.00	8/9/1980	1/1/2016	6/1/2010
46	CALTABIANO	CARMELO	54.00	8/1/1979	1/1/2016	11/14/2011
47	CARDIA	GIULIA	54.00	2/23/1979	1/1/2016	11/14/2011
48	ONDA	MARICA	54.00	11/9/1978	1/1/2016	12/19/2011
49	MOLFESE	ALESSANDRA	54.00	7/3/1978	1/1/2016	11/14/2011
50	MONTAGNA	MANUELA	54.00	4/12/1978	1/1/2016	11/14/2011
51	LO GUARRO	DARIO	54.00	12/28/1977	1/1/2016	11/14/2011



52	PRECONE	VINCENZA	54.00	5/18/1977	1/1/2016	10/7/2010
53	DISCENZA	GIOVANNI	54.00	4/4/1977	1/1/2016	4/28/2010
54	CAFARELLI	CHIARANGELA	54.00	7/21/1976	1/1/2016	11/14/2011
55	CILIBRIZZI	PIERA	54.00	12/21/1975	1/1/2016	11/14/2011
56	ROBERTELLA	MARIACARMELA	54.00	10/30/1975	1/1/2016	11/14/2011
57	D'IGNAZIO	LUCA	54.00	7/9/1975	1/1/2016	11/14/2011
58	POMPOSO	GABRIELLA	54.00	6/6/1975	1/1/2016	9/1/2010
59	GIANNANGELO	PAOLA	54.00	7/1/1973	1/1/2016	5/3/2010
60	MERANTE	BERNARDINA	54.00	7/16/1972	1/1/2016	6/19/2000
61	PALOMBO	ANTONIO	54.00	9/14/1971	1/1/2016	6/21/2000
62	IADAROLA	DANIELA MARIA CRISTINA	54.00	10/23/1970	1/1/2016	11/14/2011
63	VARONE	FARA	54.00	12/9/1968	1/1/2016	6/21/2000
64	LISA	LUCIA	54.00	9/11/1968	1/1/2016	4/8/1999
65	SCUNCIA	PASQUALE	54.00	4/8/1968	1/1/2016	4/7/1999
66	ASTA	SABRINA	54.00	1/1/1967	1/1/2016	2/2/2001
67	VELARDI	PIETRO	54.00	10/27/1966	1/1/2016	1/18/2001
68	PADERI	MARIA GRAZIA	54.00	6/2/1964	1/1/2016	3/1/1994
69	MANNOZZI	CATIA	54.00	12/12/1963	1/1/2016	11/1/1986

Peraltro, in data 2/1/2023 la ricorrente ha inviato, tramite PEC, una richiesta di accesso a documenti amministrativi (Doc. 11) per avere copia dell'atto di seguito descritto, entro e non oltre i termini di legge:

Progressioni Economiche - Elenco per punteggio: Area 3 – Fascia 2 - Fascia Candidatura 3

Nominativi dalla posizione n. 42 (SANNA RITA) alla posizione n. 68 (PADERI MARIA GRAZIA), pubblicato sul portale SIDI del sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito, comprensivo per ogni nominativo, della data di inquadramento nella fascia retributiva immediatamente precedente, e, per ogni nominativo, della data di assunzione nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST.

In data 2.1.2023 la PEC è stata ricevuta e protocollata dai destinatari (Doc. 12) ma con comunicazione via mail del 27.01.2023 la richiesta è stata respinta (Doc. 13) con la seguente motivazione: “i dati richiesti non sono



inclusi nelle graduatorie approvate con Decreto n.2837 del 30 dicembre 2022 e pubblicate sul portale dei Servizi SIDI, l'istanza di accesso agli atti presentata dalla S.V. non può essere accolta ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.P.R. 184/2006”.

Con successiva PEC in data 29/1/2023 (Doc. 14) è stata inviata dalla ricorrente una seconda istanza di accesso a documenti amministrativi con contestuale reclamo per chiedere l'accesso ai verbali della Commissione giudicatrice e la rettifica dell'Elenco per punteggio definitivo in applicazione dei criteri finora applicati.

La nuova istanza è stata protocollata con n. AOODG 2882 del 29.01.2023 (Doc. 15) .

Questa veniva riscontrata con la consegna di verbali generici relativi alle operazioni di valutazione (doc. da 17 a 20).

Per quanto sopra esposto è evidente l'illegittimità del provvedimento assunto essendo lo stesso stato adottato in palese violazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) del Contratto Collettivo integrativo nazionale.

Tale violazione ha comportato un danno economico alla ricorrente che, nonostante il diritto sostanziale alla progressione economica per sussistenza dei requisiti come determinato dal punteggio di 54/60, non beneficia del conseguente diritto retributivo ed economico per essere stata erroneamente collocata alla sessantanovesima posizione della graduatoria definitiva anzichè quantomeno alla numero 55, così da rientrare nel numero delle progressioni economiche riportato nella Tabella di cui all'art. 3, comma 2 del CCNI 20 maggio 2022, fissato a 55 per il passaggio dall'area AIII – Fascia 2 all'Area III Fascia 3.

TUTTO CIO' PREMESSO

La signora Catia Mannozi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all' Ecc.mo Tribunale di Roma- Magistratura del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed accoglimento e



concessione della modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c., ovvero in subordine concesso termine di legge per la notifica alle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito:

- accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dei criteri sussidiari ed in ordine di priorità di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nella redazione della graduatoria definitiva relativa al bando indetto, con decreto n.2307 dell'11.11.2022 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III e relativo alla procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell'istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022 ed in attuazione dell'art. 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022.
- Accertata e dichiarata la corretta interpretazione e applicazione dei criteri sussidiari ed in ordine di priorità di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con particolare riferimento al criterio della maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del merito di modificare l'Elenco per punteggio definitivo del MIM del Decreto Direttoriale 2837 del 30.12.2022 con cui sono state approvate le graduatorie in data 31.12.2022 e procedere ad una nuova graduatoria definitiva relativa al bando indetto, con decreto n. 2307 dell'11.11.2022 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III e relativo alla procedura selettiva per le progressioni economiche orizzontali tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell'istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022 ed in attuazione dell'art. 5



del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione 20 maggio 2022 sottoscritto definitivamente il 20 ottobre 2022;

- Per l'effetto e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata in una pozione della graduatoria definitiva pari almeno al n. 55 dell'Elenco per punteggio definitivo del MIM inserendo quindi la ricorrente al posto a lei spettante per come sopra specificato al fine di beneficiare delle retribuzione dovutele per la progressione economica orizzontale cui la stessa diritto;
- ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito di emanare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nella detta graduatoria;
- condannare il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente in forza delle progressioni economiche all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero dell'Istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2023, di cui al CCNI 20 ottobre 2022, con rivalutazione ed interessi, come per legge.

Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Ai fini della corretta determinazione del *quantum* e sul diritto della ricorrente alla progressione economica, in caso di contestazione, si chiede sin da ora che il Giudice voglia ammettere CTU contabile al fine di quantificare gli importi spettanti alla signora Mannozi.

In via istruttoria si producono:

- 1) Bando procedure selettive DDG 2307 dell'11.11.2022
- 2) CC Integrativo Nazionale
- 3) Comunicazione indizione procedura selettiva AOODGRUF 52009 del 11.11.2022
- 4) Domanda candidatura
- 5) Comunicazione accesso alla valutazione provvisoria AOODGRUF 57779 del 20.12.2022



- 6) Posizione e dati candidato all'interno dell'Elenco per punteggio al 22.12.2022
- 7) Approvazione graduatorie DDG 2837 del 30.12.2022
- 8) Elenco per punteggio definitivo progressioni economiche
- 9) Decreto Direttoriale n. 811 dell'11.5.2021
- 10) Ruolo dei dipendenti del Ministero, pubblicato sul sito del MIM;
- 11) PEC istanza accesso ai documenti amministrativi del 2/1/2023
- 12) Ricevuta di protocollo PEC del 02.01.2023;
- 13) Mail del 27.1.2023 del Ministero dell'istruzione e del merito con cui non è stata accolta la richiesta di accesso a documenti amministrativi;
- 14) PEC istanza di accesso a documenti amministrativi con contestuale reclamo del 29.01.2023;
- 15) Ricevuta protocollo PEC del 29.01.2023 .
- 16) buste paga e CUD della ricorrente
- 17) ricevuta PEC prot. 5380 del 24/02/2023;
- 18) lettera dirigente Vito Abbadessa;
- 19) verbale n. 1;
- 20) verbale n. 3.

Stante il diniego alla ricorrente alle istanze di accesso agli atti presentate, si chiede, altresì, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Ministero dell'istruzione e del merito della seguente documentazione:

- a) verbali delle operazioni di valutazione delle istanze presentate dai partecipanti alla procedura selettiva Progressioni Economiche Area:3 – Fascia:2 / Fascia Candidatura:3, compiute dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto Direttoriale 2438 del 23/11/2022 per il conferimento delle progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle Aree, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 2451 del 25.11.2022

Dichiarazione di valore



Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a Ruolo ex art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002, la parte ricorrente dichiara che il valore del presente giudizio indeterminabile. e che è dovuto un contributo unificato di € 259,00.

Roma, 27 Febbraio 2023.

Avv. Isabella Tassoni

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie a seguito della procedura selettiva relativa alle progressioni economiche all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero dell'Istruzione e del merito, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2023, di cui al CCNI 20 ottobre 2022, con collocamento della stessa dalla sessantanovesima posizione ad una posizione non superiore alla cinquantacinquesima.

Ciò implica che, coloro che attualmente sono stati collocati in una posizione precedente a quella della ricorrente hanno un potenziale interesse contrario a che nella graduatoria interessata vengano scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai dipendenti potenzialmente controinteressati, attualmente inseriti nella predetta graduatoria

RILEVATO

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, son o le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19



febbraio 1990, n.106 “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

che già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art.151 c.p.c.;

che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente- quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

SI CHIEDE

DI VOLER AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE ORDINARIE, AI SENSI DELL’ART.151 C.P.C., IN ALTERNATIVA ALLA TRADIZIONALE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, CIOE’ MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 27 febbraio 2023

Avv. Isabella Tassoni

